



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio III - Ambito Territoriale di Campobasso

Via Garibaldi n. 25 86100 Campobasso — Tel. 0874.4975

Il Dirigente

- VISTO il D.L.vo 16/06/1994 n. 297;
- VISTA la legge 03/05/1999 n. 124;
- VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2014-2017;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 4201 del 28/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017;
- VISTO il D. M. n. 325 del 03/06/2015, recante disposizioni circa "l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale";
- VISTO il proprio decreto prot. n. 759 del 21/03/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017;
- VISTO il proprio decreto prot. n. **4990** del **04/10/2016** con cui, in esecuzione del decreto cautelare n. 5782/2016 (R.G. n. 10154/2016) del TAR del Lazio, è stato disposto l'inserimento con **riserva** del ricorrente Massaro Clemente nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola Secondaria della Provincia di Campobasso, per la classe di concorso B014;
- VISTO il D. M. n. 374 del 01/06/2017, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017-2020;
- CONSIDERATO che il docente **MASSARO Clemente**, con stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, prendeva servizio il 01/09/2017 presso l'ITC di Nola (NA);
- VISTA la nota MIUR prot. n. 709 del 20/05/2020, avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";
- VISTA la nota n. prot. 3497 del 18/06/2020, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio II, chiedeva all'Avvocatura Generale dello Stato chiarimento circa la sorte dei decreti cautelari monocratici del TAR Lazio di inserimento in GAE con riserva di aspiranti docenti in possesso di titolo abilitante;
- VISTA la nota n. prot. 4040 del 09/07/2020 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio II, comunicava a questo Ufficio il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato circa l'efficacia di uno dei decreti monocratici ove si afferma che *"ai sensi dell'articolo 56, comma 4, c.p.a. il decreto perde efficacia se il Collegio non provvede sulla domanda cautelare nella Camera di consiglio fissata ex art. 55, comma 5, c.p.a."*;

- VISTA la nota n. prot. 4040 del 09/07/2020 con la quale l'Ufficio Scolastico per il Molise, Ufficio II, ha ritenuto che il predetto parere potesse trovare applicazione anche negli ulteriori procedimenti per i quali si riscontra il medesimo stato degli atti;
- VISTA la propria nota prot. n. 1864 del 24/06/2020 avente ad oggetto "Comunicazione avvio procedimento";
- VISTO l'art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola nella parte in cui prevede che "è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto"

DECRETA

per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, l'annullamento del proprio decreto prot. n. **4990** del **04/10/2016** e, pertanto la cancellazione, con effetto retroattivo, del docente **MASSARO Clemente** dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria della Provincia di Campobasso.

Conseguentemente, il dirigente scolastico dell'ITC di Nola (NA), essendo venuto meno il presupposto che dava diritto all'individuazione, provvede alla risoluzione del relativo contratto individuale.

Resta salvo il diritto del docente ad essere iscritto nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto, nonché le posizioni eventualmente acquisite nelle graduatorie del concorso ordinario del 2016 e del concorso straordinario del 2018.

Ai sensi dell'articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale «la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione», restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto.

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell'accesso agli atti.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al sig. MASSARO Clemente e-mail massaroclemente@virgilio.it
All'ITC di Nola (NA)
Al sito web
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Alle OO.SS. della Provincia